



**ALLEGATO A**

**LEGGE REGIONALE N.31/1984 E N.25/1993:  
CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE  
A NORMA DELL'ART.40 DELLA L.R. N.40/1990.**

I presenti criteri e modalità, concernenti l'applicazione delle Leggi Regionali n.31/1984 e n.25/1993 sul diritto allo studio nonché l'esercizio delle competenze delegate dallo Stato sulla stessa materia, costituiscono un aggiornamento e un adeguamento rispetto a quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 12/27 del 26 marzo 1996 e pubblicati nel B.U.R.A.S. n.14 del 30 aprile 1996. Ciò con riferimento sia alle innovazioni legislative nel frattempo intervenute, quali le leggi sull'autonomia, sulla riforma degli organi collegiali, sull'elevazione dell'obbligo scolastico, sia all'esperienza maturata nel corso di questi anni.

Più specificamente, i predetti criteri si riferiscono alle competenze rimaste alla Regione, a seguito del trasferimento operato a favore degli Enti locali da parte della legge regionale n.25/1993, come stabilito dall'art.10 della medesima legge e successive modificazioni e integrazioni e cioè a quelle indicate nell'art.6 lett. g) e h) e nell'art.7 lett. e), f), g) della L.R.n.31/1984; s'intende altresì ricompresa nel presente documento anche la materia del "turismo scolastico" di cui all'art.13 della stessa legge regionale.

A fini di semplificazione interpretativa e applicativa, essi vengono riscritti ex novo ed avranno attuazione con decorrenza dall'anno scolastico 2000/2001.

Tutte le istanze di contributo da parte dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche devono essere inviate all'Assessorato regionale competente in materia di istruzione entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento.

Limitatamente alle istanze relative all'anno scolastico 2000/2001 tale termine è differito al 31 marzo 2000.

Tutti gli interventi suindicati devono essere programmati e specificamente progettati in armonia con le nuove disposizioni normative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento alle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Verranno ammessi a contributo regionale prioritariamente gli interventi programmati dalle istituzioni scolastiche collegate in rete o tra loro consorziate, in raccordo con gli enti locali, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei sotto il profilo delle esigenze formative e del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

I progetti proposti dovranno avere come obiettivo generale, pur nell'ambito della sperimentazione scolastica, quello di contribuire al miglioramento del sistema formativo, fornendo ai giovani quelle conoscenze, competenze e capacità indispensabili in un contesto sociale in continua trasformazione e, a tal fine, di dare un sostanziale contributo alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica, particolarmente diffuso in Sardegna.



# Regione Autonoma della Sardegna

Saranno privilegiate, a parità di altre condizioni, le istanze provenienti dalle aree a basso reddito e povere di stimoli educativi e culturali, connotate spesso da decremento demografico e dall'assenza di strutture ricreative e sportive nonché con un accentuata presenza di abbandono scolastico.

Il finanziamento regionale non potrà superare l'80% della spesa ritenuta ammissibile. In caso di insufficienza dei fondi disponibili sul bilancio regionale, la percentuale del contributo potrà essere ulteriormente ridotta, con facoltà dei soggetti richiedenti, di procedere ad un riadattamento del progetto, purchè sia comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la Scuola Materna, continuano ad applicarsi i criteri approvati con Decreto dell'Assessore P.I. n. 418 del 24 marzo 1997, pubblicati nel B.U.R.A.S. - Supplemento straordinario n.14 del 2 maggio 1997.

Tutti gli interventi elencati nei presenti criteri vengono attivati sulla base di progetti formulati, secondo il criterio della omogeneità territoriale prima indicato, dalle Istituzioni scolastiche (approvati dai rispettivi organi collegiali) e trasmessi alla Regione tramite l'Ente locale interessato, o individuato come capofila nel caso di Enti o Scuole associati, con la deliberazione di approvazione da parte di quest'ultimo e di condivisione da parte degli altri Enti interessati.

Il Comune interessato dovrà presentare alla Regione una relazione sui risultati conseguiti predisposta dalle Istituzioni scolastiche interessate, oltre ad un consuntivo della spesa sostenuta.

Non sono ammessi cumuli di differenti interventi finanziari della Regione per una stessa attività.

Pertanto, le Istituzioni scolastiche nella delibera dei competenti organi collegiali e i Comuni nelle deliberazioni di approvazione dei progetti devono dichiarare che né loro né eventuali altri soggetti attuatori ricevono, per la medesima iniziativa, sovvenzioni previste da altre leggi regionali (a mero titolo esemplificativo si richiamano: la L.R. n.17/1950 per spettacoli e manifestazioni di carattere culturale, l'art. 60 della L.R. n.1/1990 in materia di ricerca e attività di diffusione culturale, la L.R. n.30/1993 in materia di attività culturali e sociali, gli artt. 69 e 70 della L.R. n.2/1994, la L.R. n.4/1988 in materia di assistenza, L.R. n.26/1997).

Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Assessorato regionale competente in duplice copia.

## INTERVENTI DI CUI ALL'ART.6 LETT.G e H e ART.7. LETT. E, F, G, I

### CRITERI GENERALI

A) – attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e prolungato.  
(art. 6 lett. g e art.7 lett. e)



# *Regione Autonoma della Sardegna*

## **Sperimentazione metodologico-didattica**

### **CONTENUTI:**

I relativi programmi dovranno essere direttamente collegati con l'attuazione del Piano dell'offerta formativa ovvero col completamento dello stesso, secondo le disposizioni degli articoli 3 e 9 del D.P.R. N. 275 del 1999. In particolare, l'offerta formativa, sia nella parte curricolare che in quella extra-curricolare potrà essere connotata da specifici iter formativi, elaborati in accordo con gli organismi preposti a livello territoriale.

Fermo restando il rispetto della libertà progettuale di ciascuna scuola, si segnalano, a solo scopo indicativo, alcune possibili aree disciplinari:

- 1 – area linguistico-letteraria, per l'apprendimento di una o più lingue europee e relative letterature; possono essere predisposti progetti tendenti al miglioramento delle metodologie di insegnamento, anche mediante l'introduzione delle necessarie tecnologie innovative. Sarà possibile sperimentare attività extracurricolari anche se fuori dall'orario normale, per l'insegnamento di una nuova lingua e per l'apprendimento di quelle già oggetto di studio: il progetto potrà prevedere anche, oltre all'uso delle tecnologie più avanzate, esperienze di fruizione di audiovisivi in lingua originale, o films, o ascolto di opere musicali o anche rappresentazioni teatrali da organizzare in forma di circuito nell'ambito territoriale cui il progetto si riferisce;
- 2 – area delle discipline attinenti l'ambiente, come esperienza di approccio coordinato ed inter-multidisciplinare; concorrono discipline come la storia, la geografia, le scienze della natura, le discipline socio-antropologiche, il paesaggio ed altre;
- 3 – area delle matematiche orientate all'utilizzo degli strumenti informatici; i progetti si collocano nella prospettiva di un insegnamento interdisciplinare e tendono a rapportare la didattica alla cultura espressa da una società tecnologicamente avanzata;
- 4 – area delle attività educativo-sociali che possono ricomprendere:
  - a – progetti il cui obiettivo educativo è quello di puntare alla formazione di una mentalità della responsabilità civica negli alunni (es. educazione alla protezione civile, educazione stradale ecc.);
  - b – progetti di educazione socio-sanitaria e di prevenzione (es. educazione alimentare, alla salute ecc.);
- 5 – area delle attività sportive, musicali, teatrali, delle arti figurative, architettoniche ed altre simili;
- 6 – area delle discipline giuridiche, volte alla conoscenza dell'ordinamento Regionale e Statale;
- 7- area delle discipline economiche e gestionali di attività e servizi imprenditoriali, artigianali e commerciali, riguardanti in modo particolare processi di sviluppo della Sardegna, il suo mercato del lavoro e la formazione professionale.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

I progetti dovranno contenere gli obiettivi, i mezzi, le modalità di attuazione, il numero delle classi, dei docenti ed ogni altro elemento atto a giustificare la richiesta di finanziamento. Ogni progetto dovrà essere corredato da apposito piano di spesa. La Regione, ai fini della concessione del contributo, si riserva la valutazione e l'eventuale selezione dei progetti in base alla qualità e scientificità delle proposte presentate.

Le attività dirette alla valorizzazione e allo studio della cultura e della lingua della Sardegna potranno essere proposte secondo i criteri previsti dalla L.R. n.26 del 1997, pubblicati sul B.U.R.A.S. n.27 del 7.9.1999.

### SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse spese per:

- lavoro di progettazione e organizzazione in misura non superiore al 5% della spesa complessiva;
- attrezzature e materiali didattici strettamente legati all'attuazione del progetto, compresi libri e materiale audiovisivo, con esclusione delle attrezzature e arredi propri della scuola, quali banchi, sedie, cattedre ecc..
- l'aggiornamento degli insegnanti direttamente e personalmente impegnati nella realizzazione dei progetti, fino ad un massimo del 20% delle spese complessive del progetto;
- l'apporto di specifiche competenze di esperti o animatori esterni o interni alla scuola, necessarie per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 30% dell'intero ammontare del progetto;
- spese per attività didattiche aggiuntive degli insegnanti, che partecipano al progetto, fino ad un massimo del 10% delle spese complessive dello stesso;
- viaggi di studio strettamente legati alla realizzazione del progetto;
- spese per eventuali pubblicazioni e diffusione del materiale prodotto.

Sono escluse opere murarie, arredi ordinari, manutenzioni, attivazione e funzionamento di linee telefoniche, nonché gli affitti dei locali.

Il piano finanziario dovrà essere elaborato con riferimento alle voci di spesa sopra specificate, indicando per ciascuna di esse l'importo previsto. Le percentuali sopra riportate sono indicative e potranno essere leggermente modificate, qualora durante le fasi di attuazione delle attività se ne verificasse l'esigenza.

L'importo dei singoli progetti non dovrà superare il limite massimo di lire 40.000.000. Tale limite potrà essere superato nel caso in cui il progetto coinvolga più scuole, più plessi o più Enti Locali associati. La Regione tuttavia si riserva, valutata la congruità del progetto, il numero delle classi, degli alunni, e dei docenti impegnati nella progettazione, di adattarne il piano e ridurre la spesa, così pure se si presentano limiti nella disponibilità di bilancio in rapporto alle richieste ritenute valide ed ammissibili. E' data facoltà alle scuole una volta conosciuta l'entità del contributo regionale, dell'Ente Locale o/e di altri Enti, di adattare il progetto alle risorse effettivamente rese disponibili.

### MODALITA'

I progetti di sperimentazione redatti dalle Scuole, dovranno essere trasmessi alla Regione a cura dei Comuni, unitamente ai verbali di approvazione degli OO.CC. e da un



## Regione Autonoma della Sardegna

dettagliato piano di spesa. Le proposte saranno inviate congiuntamente all'atto deliberativo del Comune di approvazione del progetto e in ordine all'impegno di spesa del 20% sull'importo ammesso a finanziamento qualora sia l'Ente locale ad assumersi l'onere. L'integrazione della spesa può essere prevista anche a carico dello stesso Istituto o di altri Enti; in tal caso deve essere deliberato dai rispettivi organismi competenti.

Il progetto allegato all'istanza dovrà essere ben articolato, sia sul piano metodologico che su quello finanziario e dovrà indicare gli obiettivi, i mezzi, i tempi e le modalità di attuazione, il numero delle classi, degli alunni e dei docenti impegnati nelle attività.

I progetti potranno prevedere una programmazione triennale ma il piano dovrà essere dettagliato per anno scolastico, poiché il finanziamento sarà erogato annualmente. L'eventuale prosecuzione sarà confermata sulla base dei risultati conseguiti durante la prima annualità. Tali risultati dovranno essere documentati attraverso una relazione del capo d'Istituto e trasmessa, unitamente alla richiesta di prosecuzione da parte degli OO. CC, dal Comune entro la data di scadenza stabilita del mese di febbraio di ciascun anno.

Nel caso di più progetti elaborati da una stessa scuola, la Regione si riserva di stabilirne la priorità se si presenteranno limiti nella disponibilità di bilancio in rapporto alle richieste valide e ammissibili; a tal fine si invitano le istituzioni scolastiche a programmare attività unitarie che coinvolgano il più alto numero di alunni e docenti.

Nel programma regionale sarà data priorità ai progetti sperimentali che coinvolgano più istituti: tali progetti possono essere anche d'iniziativa di più Comuni associati, delle Comunità Montane o delle Province; in tal caso dovranno essere condivisi e formalmente fatti propri dai singoli Comuni (con propri atti deliberativi) e dalle scuole interessate, con decisione del collegio dei docenti: sempre in tale ipotesi gli Enti Locali potranno richiedere, in maniera motivata e documentata, oltre al costo del progetto per singola scuola il cui finanziamento da parte della Regione non potrà superare l'80% delle spese ammissibili, una somma per le spese di coordinamento, che non potrà essere superiore al 10% del costo complessivo del progetto. Il 20% delle spese ammesse sarà a carico degli Enti che aderiscono all'iniziativa.

### B) – inserimento di soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psiche e sensoriali.

( art. 6 lett.h, art.7 lett.f ).

Per i casi accertati di alunni portatori di handicap può essere accordata una sovvenzione sino al 100% della spesa strettamente occorrente per l'acquisto di ausili didattici o di particolari attrezzature individualizzate. La specifica richiesta dev'essere accompagnata dal preventivo delle spese. Non è ammesso l'onere relativo alla retribuzione dell'insegnante di sostegno ovvero per assistenti ausiliari o per ausili ad uso terapeutico o protesi di tipo sanitario.

E' ammesso l'onere relativo alla retribuzione dell'assistente ausiliare solo nel caso di attività che possano essere svolte fuori alla scuola e per la quale serva l'accompagnamento.

Le Amministrazioni comunali trasmettono le richieste sotto forma di progetto, d'intesa con le Istituzioni scolastiche interessate; tale progetto deve indicare il tipo di handicap, le attrezzature richieste, il piano educativo e il piano di spesa. Le richieste, con il relativo progetto, devono essere approvate con atto deliberativo del competente organo dell'Ente, con la specificazione che gli alunni interessati non usufruiscono di altri, analoghi sussidi.



# Regione Autonoma della Sardegna

## PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Devono riguardare servizi educativo-culturali, aventi obiettivi innovativi e di modernizzazione del sistema scolastico. Possono essere organizzati in spazi scolastici o anche in altri ambiti territoriali, con la funzione di integrazione della normale attività scolastica, che può essere attuata eventualmente anche nei mesi estivi.

Sono da intendersi attività extra scolastiche, quali servizi educativi permanenti, l'attuazione e l'organizzazione di attività culturali, ludiche e ricreative anche con l'attivazione di laboratori territoriali, cioè di spazi fisici nei quali operare per esempio per l'apprendimento delle tecniche artigianali locali, per l'educazione alla musica, al teatro e all'immagine, per favorire la costituzione di gruppi ecologici ecc.; possono essere attivati, qualora non esistano i corrispondenti nell'ambito delle scuole locali e possono essere realizzati, con il consenso delle Istituzioni locali, anche con l'apporto di gruppi esterni. Tali attività però devono essere tendenzialmente rivolte all'interazione tra gruppi scolastici di diverso ordine e grado.

Per questi interventi l'importo massimo delle spese ammissibili è del 70% e con l'integrazione del 30% a carico del Comune che con proprio atto deliberativo ne determina l'impegno di spesa.

## SCAMBI BILATERALI E MULTILATERALI SCOLASTICI.

### CRITERI GENERALI

Come tipologia di intervento non è espressamente citata nella L.R. n.31/1984, ma può essere ascritta all'art. 13, ultimo comma della legge predetta.

Per questo tipo di interventi verranno presi in considerazione progetti per scambi scolastico-culturali bilaterali e multilaterali, i quali potranno essere programmati dalle Istituzioni scolastiche, singole o coordinate, ovvero dagli Enti Locali.

Nel caso vengano presentati più progetti relativi ad una scuola o ad uno stesso Comune si dovrà indicare l'ordine di priorità, necessario all'Amministrazione Regionale per effettuare una scelta in caso di limiti nel bilancio.

Dal contesto del progetto deve chiaramente risultare la sua finalità come esperienza di crescita, di formazione culturale e professionale.

Condizione indispensabile per il sostegno regionale sarà ovviamente la reciprocità dell'iniziativa in quanto non sono ammessi viaggi unilaterali o per finalità esclusivamente turistiche, sportivo-agonistiche e simili.

La scuola, con priorità, dovrà garantire la partecipazione ad eventuali ragazzi in condizioni particolarmente disagiate, sia per motivi di handicap fisico-psichico, sia per motivi economico-sociali.

Tutte le spese ammesse a contributo dovranno rientrare nella seguente tipologia:

- le spese di viaggio di andata e ritorno dei giovani sardi;
- le spese di accoglienza per non più di 35 giovani ospiti in Sardegna per non oltre 7 giorni di attività ( la qualcosa non esclude la possibilità di protrarre autonomamente l'attività di scambio), privilegiando la sistemazione in famiglie o in strutture comunitarie.
- Nel caso in cui si tratti di progetti che coinvolgono più scuole associate il numero degli alunni può essere di 70.



# Regione Autonoma della Sardegna

## CRITERI PER GLI SCAMBI SCOLASTICI

Le iniziative di scambio possono essere effettuate nel territorio locale, nazionale e internazionale. Nel caso di scambi con scuole estere, dev'essere indicata nel progetto la lingua straniera oggetto di studio. Il finanziamento massimo previsto per tali attività è del 70% delle spese ammesse, il restante 30% dovrà essere a carico di altri soggetti pubblici e/o privati.

Non sono previste spese a carico degli accompagnatori.

Per le attività relative alle scuole secondarie superiori verrà data la precedenza a quelle inerenti l'approfondimento delle materie del corso di studi, ai fini di migliori sbocchi professionali, ed in particolare l'approfondimento delle lingue straniere.

## MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le domande per il contributo dovranno essere presentate all'Assessorato, dalle Amministrazioni Comunali, corredate dalle deliberazioni di impegno della quota di spesa non coperta dal contributo regionale.

Nel caso in cui siano altri Enti a integrare il finanziamento, dovrà essere indicato nei rispettivi atti deliberativi.

Il progetto, per essere ammesso a contributo, dovrà contenere ogni indicazione utile per una adeguata conoscenza dell'iniziativa ed in particolare il tema e l'argomento che verrà approfondito, l'età ed il numero dei giovani partecipanti, le classi coinvolte, il tipo di sistemazione prescelto, il programma della attività, la durata della stessa ed i periodi dell'anno prestabiliti.

Il progetto dovrà essere corredato, oltre che dalla deliberazione del Comune, dalla seguente documentazione:

- Relazione del capo d'Istituto;
- Preventivo dettagliato della spesa complessiva e piano di finanziamento;
- Deliberazione del Collegio dei Docenti;
- Lettera della scuola-partner contenente la disponibilità allo scambio.

Tutte le somme per gli interventi relativi agli artt. 6, 7 e 13 potranno essere amministrate direttamente dagli Enti locali oppure trasferite alle Scuole, previo parere dei propri organi collegiali.

In tal caso, le somme entreranno a far parte del bilancio delle Scuole e di esse, al termine del loro utilizzo, dovrà essere presentato al Comune apposito e documentato rendiconto.